



TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

Il Giudice Designato,

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato,

promosso ai sensi della Legge n. 3/2012 da CARMELO GIANCARLO FALCONE (cod. fisc. FLC CML 69B09 F899D), nato a Niscemi (CL), il 9 febbraio 1969, residente a Venegono Superiore (VA), via San Martino n. 1, rappresentato e assistito dagli Avvocati Carlo Testoni ed Eugenio Testoni,

ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

art. 14 *quinquies* Legge n. 3/2012

premesso che Carmelo Giancarlo Falcone

ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi e che è stato nominato il dott. Giuseppe Costanzo;

in data 13 luglio 2021 ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 corredato da parte della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

in data 2 settembre 2021 ha depositato precisazioni alla proposta di liquidazione del patrimonio e la documentazione integrativa richiesta da questo giudice;

considerato che

sussiste la competenza di questo Tribunale tenuto conto che l'istante è residente a Venegono Superiore, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Varese;

la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 atteso che:

- il debitore non è (più) soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012, risultando l'impresa individuale Fcg Line di Falcone C. Giancarlo cancellata dal Registro delle Imprese in data 28 gennaio 2020;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti previsti dal già menzionato capo;
- risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012;
- la documentazione prodotta, come integrata in data 2 settembre 2021, consente di adeguatamente ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

osservato che il passivo ammonta complessivamente a € 215.054,63 (principalmente nei confronti dell'Erario) e che l'attivo patrimoniale risulta così composto:

- beni mobili e attrezzature per salone parrucchiere acquistati in data 11/09/2012 al prezzo di € 12.072,20;



- somma di denaro di € 5.000;
- il reddito da lavoro dipendente derivante dal contratto di lavoro con il salone di bellezza Vani Beauty Center di Iryna Mueller a Canobbio pari a circa 1.600,00 euro netti mensili, come da ultime buste paga prodotte dall'istante e di cui si chiede l'esclusione dalla liquidazione ex art. 14 ter, VI comma, lett. b), Legge n. 3/2012, eccezione fatta per la somma di € 400,00 mensili messa a disposizione della Procedura;

ritenuto che, allo stato, non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

considerato che, in questa fase, non deve esprimersi giudizio alcuno sulla diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni ciò che potrà al più rilevare in fase di eventuale richiesta di esdebitazione;

considerato che la procedura di liquidazione del patrimonio è una procedura non negoziabile che determina la messa a disposizione dei creditori della totalità dei beni del debitore e che, pertanto, il soggetto in stato di sovraindebitamento, non può limitare la procedura di liquidazione a determinati beni e / o escludere il reddito da lavoro percepito oltre i limiti di cui all'art. 545 c.p.c., laddove l'importo dello stipendio o della pensione percepiti dal debitore gli consentano un adeguato mantenimento;

esaminati gli atti e i documenti prodotti dalla ricorrente;

letta la relazione dell'O.C.C.;

vista la documentazione prodotta riguardante le somme necessarie per il sostentamento proprio e del coniuge (titolare di un reddito proprio lordo annuale da lavoro di € 51.600), come successivamente integrata ed evidenziato che il debitore dopo aver dichiarato nel ricorso introduttivo di non sostenere alcun costo per l'immobile in cui abita "poiché risiede nella casa familiare di proprietà della madre, con la quale è in essere un contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato a partire dal 1.1.2010", ha ingiustificatamente indicato tra le spese mensili da sostenersi € 184,00 a titolo di IMU e TARI;

evidenziato che ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* Legge n. 3/2012, ai fini di determinare quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia occorre avere riguardo all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

ritenuto, in ogni caso, che il Tribunale, nel fissare i limiti di cui all'art. 14 *ter* comma 6, lett. b) non possa non considerare gli ulteriori limiti indicati nel medesimo art. 14 *ter*, comma 6 e volti ad indicare, espressamente per previsione di legge, i diritti che non sono compresi nella liquidazione e, in particolare, il disposto di cui alla lettera a) del citato art. 14 *ter*, che esclude tra i diritti compresi nella liquidazione "i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.";

ritenuto, pertanto, che poiché nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c. non sono ricompresi nella liquidazione, il Giudice designato ha sì la facoltà di determinare quanto necessario al mantenimento del debitore, ma solo in aumento, nell'ipotesi in cui cioè l'applicazione dell'art. 545 c.p.c., per la modestia dello stipendio o della pensione percepiti dal debitore, non gli consentirebbero un adeguato mantenimento; tanto considerato, poiché risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente che lo stesso percepisce un reddito da lavoro di circa € 1.600 netti mensili, in applicazione del disposto di cui all'art. 545, comma 4, c.p.c., il quinto suscettibile di liquidazione dovrebbe essere determinato in € 320,00 sicché risulterebbe disponibile per il debitore la somma di € 1.280,00, superiore a quella richiesta dallo stesso per il suo mantenimento;



evidenziato che, nel caso di specie, parte ricorrente si è infatti impegnata a mettere a disposizione della procedura, allo stato, la somma di € 400,00 mensili oltre i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. (a tal proposito, si legge nelle conclusioni dell'atto introduttivo: *“Ordinare l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lettera b), per i quattro anni di pendenza della procedura, delle somme necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia a proprio carico, ricavate dallo stipendio dallo stesso percepito, con la destinazione del residuo, pari ad € 400,00 al mese per la durata di anni 10 (dieci), a favore della procedura liquidatoria”*);

evidenziato, per quanto concerne il termine di durata ragionevole della Procedura, che, nel caso di specie, l'impegno decennale assunto dall'istante si risolve in un effettivo vantaggio per i creditori;

rilevato che l'art. 15, comma 8, Legge n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina come liquidatore del medesimo professionista nominato O.C.C., anche al fine del contenimento dei costi della procedura;

evidenziato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, e in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello dell'individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107, comma 6, l.fall., e, quindi, il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Giuseppe Costanzo;

dispone che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Varese, previo oscuramento, a cura dell'O.C.C., dei dati di terzi estranei alla procedura;

evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

avvisa che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del c.p.c. (art. 10, comma 6 come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante il ricorso al Tribunale;

ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

fissa il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore nella misura di € 1.280,00, fermo restando l'impegno assunto dall'istante di mettere a disposizione della procedura, allo stato, la somma di € 400,00 mensili oltre i limiti di cui all'art. 545 c.p.c.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore.

Varese, 5 novembre 2021

Il Giudice Designato

Dott.ssa Ida Carnevale

